

**DECISIONE N. 1608/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2003**

concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario disporre di statistiche comparabili in materia di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di scienza e tecnologia in generale, al fine di sostenere le politiche della Comunità.
- (2) La decisione 94/78/CE, Euratom del Consiglio, del 24 gennaio 1994, che istituisce un programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche comunitarie in materia di ricerca, sviluppo e innovazione ⁽³⁾, ha posto in rilievo l'obiettivo di costituire un quadro di riferimento comunitario per le statistiche e un sistema armonizzato di informazione statistica comunitaria in questo settore.
- (3) La relazione finale sul periodo 1994-1997 del programma sottolinea la necessità di proseguire il lavoro, di assicurare una più rapida disponibilità dei dati, di estendere la copertura regionale e di incrementare la comparabilità dei dati stessi.
- (4) Conformemente alla decisione 1999/126/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al programma statistico della Comunità 1998-2002 ⁽⁴⁾, il sistema d'informazione statistica deve sostenere la gestione delle politiche della Comunità in materia di scienza e tecnologia, nonché la valutazione delle capacità di ricerca, sviluppo e innovazione delle regioni, ai fini dell'amministrazione dei fondi strutturali.

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.2.2001, pag. 238.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del 17 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 58) e decisione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 38 del 9.2.1994, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 42 del 16.6.1999, pag. 1.

- (5) Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁵⁾, tali statistiche devono ispirarsi ai principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.

- (6) Per garantire l'utilità e la comparabilità dei dati ed evitare sovrapposizioni nei lavori, la Comunità dovrebbe tenere conto dei lavori effettuati in collaborazione con l'OCSE o da tale organismo e da altre organizzazioni internazionali sulle statistiche in materia di scienza e tecnologia, specialmente in merito alle caratteristiche dei dati che devono essere trasmessi dagli Stati membri.

- (7) La politica della Comunità in materia di scienza, tecnologia e innovazione attribuisce particolare importanza al rafforzamento della base scientifica e tecnologica delle aziende europee, in vista di una maggiore capacità innovativa e di una più grande competitività a livello internazionale e regionale, realizzando così i vantaggi della società dell'informazione, promuovendo il trasferimento delle tecnologie, migliorando le attività nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppo della mobilità delle risorse umane, e infine promuovendo l'egualianza fra uomini e donne in campo scientifico.

- (8) I principi del rapporto costi/benefici e della pertinenza dovrebbero essere applicati alle procedure per la raccolta dei dati da parte delle industrie e delle amministrazioni, tenendo conto del necessario livello qualitativo dei dati e dell'onere per i rispondenti.

- (9) È essenziale assicurare il coordinamento degli sviluppi in materia di statistiche ufficiali su scienza e tecnologia, anche allo scopo di soddisfare le esigenze fondamentali delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, delle organizzazioni internazionali, degli operatori economici, delle associazioni di categoria e del pubblico in generale.

⁽⁵⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.